

## PROVVEDIMENTO

di autorizzazione al subappalto  
della società **KPMG S.p.A.**

nell'ambito del contratto per Servizi informatici di sviluppo, manutenzione  
e gestione per il mantenimento ed evoluzione dei Sistemi Informativi  
in ambito "Servizi Contabili e Procurement"  
(GA21\_006 Lotto 5 – CIG 9166105D1F)

## PREMESSE

- visto il Provvedimento del 18 giugno 2021 con il quale il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte autorizzava l'indizione della gara europea finalizzata alla sottoscrizione di Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- visto il contratto in essere per l'acquisizione di servizi informatici di sviluppo, manutenzione e gestione per il mantenimento ed evoluzione dei sistemi informativi in ambito "servizi contabili e procurement" tra CSI-Piemonte e l'RTI costituito dalle Società Capgemini Italia S.p.A. (Capogruppo mandataria), AizoOn Consulting S.r.l., KPMG Advisory S.p.A., BV Tech S.p.A. e Scai Tecno S.p.A. (già Scai Consulting S.r.l.), con validità fino al 14/07/2026;
- visto che l'Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta ha dichiarato di voler subappaltare quota parte di tutte le prestazioni nell'ambito del contratto;
- vista l'istanza presentata dalla società Capgemini Italia S.p.A. (Capogruppo mandataria) in data 10 agosto 2023 e integrata il 06 novembre 2023, con cui si richiede di poter affidare alcune prestazioni in subappalto alla società KPMG SPA in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- visto il contratto di subappalto stipulato dalle società KPMG ADVISORY S.P.A. e KPMG S.P.A. e vistato dalla società Capgemini Italia S.p.A. (Capogruppo mandataria), depositato presso il CSI-Piemonte;
- visto l'art. 17 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DOVERE DI RISERVATEZZA del contratto di subappalto, con il quale il subappaltatore assume il

ruolo di “Responsabile del trattamento” in conformità all’art. 28 del GDPR;

- viste le dichiarazioni che l’impresa subappaltatrice ha presentato attestanti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80;
- viste le verifiche effettuate sulle dichiarazioni sopra citate;
- vista la dichiarazione prodotta dal subappaltatore in merito all’integrale rispetto delle disposizioni dell’art.105 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e considerato che il CSI si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche a comprova di quanto dichiarato.

#### ELEMENTI DEL SUBAPPALTO

- **società subappaltatrice:** KPMG SpA, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, C.F.e P.Iva n. 00709600159;
- **oggetto del subappalto** è la prestazione professionale: «Sviluppo e manutenzione evolutiva attraverso la parametrizzazione e l’uso di piattaforme»
- **località** in cui i servizi si devono svolgere: presso le sedi di CSI-PIEMONTE, del RTI, del fornitore e di eventuali sedi richieste dal Cliente;
- **durata** dei servizi: dal giorno del rilascio della presente autorizzazione, sino al 31/12/2023;
- importo complessivo dei servizi in subappalto (oltre oneri di legge): importo massimo stimato pari ad Euro 35.059,20 (Euro trentacinquemilacinquantanove/20) compresi oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da rischi da interferenza pari a zero;
- Le Tariffe unitarie applicate, a corpo, sono le seguenti:

SERVIZIO	UNITÀ' DI MISURA	IMPORTO UNITARIO (euro)
Sviluppo e manutenzione evolutiva attraverso la parametrizzazione e l’uso di piattaforme	GG/PP	211,20 €

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite ai sensi dell’art.105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Il Subappaltatore provvederà a fatturare al CSI-Piemonte le prestazioni eseguite, come disciplinato nel

contratto principale. Le fatture dovranno contenere il numero CIG dell'Appalto e il relativo numero d'Ordine CSI.

#### FACOLTA' DI REVOCA

È facoltà del CSI-Piemonte revocare, in qualsiasi momento e senza preavviso, la presente autorizzazione al subappalto, qualora emergessero eventuali irregolarità a seguito dei controlli di legge effettuati nei confronti della Società subappaltatrice.

Tutto quanto sopra considerato, il RUP autorizza il subappalto, nei termini sopra riportati, nei confronti della società KPMG S.p.A.

Firmato digitalmente da

**Franco Gola**

Responsabile Unico del Procedimento